

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1965

Istituzione di una Scuola di polizia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — La conoscenza approfondita, ordinata e continua dei dati occorrenti per stabilire il prelievo tributario, si pone oggi come condizione essenziale per la repressione dell'evasione tributaria e della frode fiscale nei suoi aspetti di maggiore pericolosità.

La complessità delle rilevazioni contabili che è necessario condurre presso le aziende richiede infatti di accentuare l'aspetto più marcatamente tecnico degli interventi della polizia tributaria per pervenire con sicurezza alla individuazione degli atti economici ai quali è connesso l'adempimento fiscale.

Si pone, perciò, l'esigenza imprescindibile di migliorare, attraverso una appropriata qualificazione, il livello della cultura professionale del personale della Guardia di finanza in genere e di quello impiegato nei servizi di polizia tributaria in particolare.

Sino ad ora, al periodico aggiornamento professionale dei quadri ufficiali e sottuffi-

ciali si è provveduto mediante corsi svolti rispettivamente presso l'Accademia e la Scuola sottufficiali.

Il progressivo sviluppo assunto da detti corsi ed il loro particolare orientamento didattico comporta peraltro un impegno sempre maggiore per i due suddetti istituti, la cui funzione è opportuno che continui ad essere riservata all'addestramento di formazione, già molto impegnativo ed oneroso.

Esigenze didattiche e funzionali consigliano, quindi, l'istituzione di apposita scuola che attraverso appropriati orientamenti didattici provveda alla specializzazione del personale nella tecnica della polizia tributaria.

A tale scopo è inteso l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 istituisce la Scuola e ne determina le finalità.

L'articolo 2 determina la posizione della Scuola nell'ordinamento della Guardia di finanza, ponendola alla dipendenza del Co-

mando Scuole di cui all'articolo 3 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e ne qualifica il rango come comando di corpo.

Il successivo articolo 3 attribuisce al Comandante generale della Guardia di finanza le fasi organizzative di maggior rilievo, relative alla indizione dei corsi e al loro svolgimento nonchè alla designazione dei frequentatori.

L'articolo 4 contiene una norma di rinvio alla legge d'ordinamento della Guardia di finanza per determinare le categorie di personale fra cui possono essere scelti i docenti della Scuola.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio, in quanto i corsi che dovranno essere organizzati dalla

Scuola vengono già svolti attualmente, anche se ad essi presiedono, impropriamente, gli istituti di reclutamento del Corpo.

Il provvedimento è quindi rivolto — nel quadro del generale ammodernamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria — ad istituire un ente col compito specifico di addestrare il personale della Guardia di finanza, ed in particolare quello impiegato nei servizi di polizia tributaria, a metodi di lavoro e tecniche d'indagine adeguati allo evolversi dei tempi, sia per proseguire con sempre maggiore efficacia la lotta all'evasione fiscale, sia per meglio raccogliere e coordinare tutti i dati necessari agli uffici finanziari per rendere l'accertamento tributario più completo e meglio motivato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

E istituita una Scuola di polizia tributaria per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 2.

La Scuola di polizia tributaria è posta alle dipendenze del Comando Scuole della Guardia di finanza.

Il comando della Scuola è comando di corpo.

Art. 3.

Il Comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalità di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.

Art. 4.

L'insegnamento nella Scuola di polizia tributaria è affidato a docenti militari e civili ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189.